



CITTA' DI FELTRE

ORDINANZA DEL SINDACO

Ordinanza n. 28 del 28/10/2017

- U. O. Polizia Locale

Oggetto: MACELLAZIONE SUINI ED OVINO-CAPRINI PER CONSUMO FAMILIARE

IL SINDACO

Visto il R.D. 3298/1928, art. 13 che disciplina la macellazione degli animali a domicilio;

Visto il Regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il D. Leg.vo n. 333 del 01/08/1998, relativo alla protezione degli animali durante la macellazione;

Vista la nota prot. 0063720/SIAOA del 16/10/2017 del Responsabile Provvisorio dell'Unità Operativa Complessa Servizio Igiene Produzione e Commercializzazione Alimenti di Origine Animale dell'Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti – Servizi Veterinari Feltre;

AUTORIZZA

i privati a macellare a domicilio i suini e gli ovicaprini destinati al consumo familiare.

La presente autorizzazione decorre dal **02/11/2017 fino al 30/04/2018**.

Gli interessati devono avvisare **almeno 48 ore prima** il Servizio Veterinario dell'U.L.S.S., in modo che il veterinario incaricato possa effettuare la visita sanitaria e l'ispezione delle carni.

Il Servizio è assicurato tutti i giorni, **esclusi i giorni festivi**, previa comunicazione agli Uffici siti in via Bagnols Sur Ceze n.3 – FELTRE (n. telefono 0439/883063 – 883064).

Al completamento della ispezione delle carni il Veterinario rilascerà la certificazione di idoneità delle stesse al consumo privato (mod. 17).

La tariffa per l'ispezione delle carni a domicilio è di Euro 15,00, la tariffa per rimborso chilometrico forfetario è di Euro 20,00 (Dgr. n. 2714/2014);

E' consentita la macellazione a domicilio di non oltre 2 suini per nucleo familiare.

E' vietata la macellazione dei suini per conto terzi al di fuori dei macelli autorizzati.

Le attrezzature e gli utensili adibiti alla macellazione e alla lavorazione delle carni devono essere preventivamente lavati, disinfettati e mantenuti in perfette condizioni igieniche.

Il personale addetto alla macellazione (norcino) deve adottare le buone pratiche di lavorazione e rispettare, per quanto possibile, le fondamentali norme igieniche.

E' vietata la iugolazione degli animali se non sono stati preventivamente abbattuti con la pistola a proietto captivo di cui tutti i norcini devono essere provvisti.

E' vietato in via assoluta la lavorazione delle carni prima che sia stata accertata dal sanitario la loro commestibilità.

E' vietata la commercializzazione delle carni suine ed ovi-caprine macellate per uso privato.

Le macellazioni di animali di altra specie devono essere effettuate soltanto presso un macello autorizzato e riconosciuto.

Chiunque macelli senza preavviso e senza controllo veterinario, a norma dell'art. 13 del RD 3298/28, è punito per il combinato disposto dell'art. 62 R.D. 3298/1928 che rimanda all'art. 358 del

T.U.LL.SS. 1205/1934, come modificato dall'art.16 del D.lgs. n. 196 del 1999, con la sanzione da un minimo di € 1.549,00 ad un massimo di € 9.296,00.

Chi vende carni (o prodotti derivati) dei suini macellati a domicilio è soggetto alla sanzione da € 1.500,00 a € 9.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lvo 193/07 oppure da € 3.000,00 a € 18.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 10, del D.Lvo 193/07.

Per quanto concerne alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali si richiama per quanto applicabile il Decreto Legislativo 6 novembre 2013, n. 131 (in *G.U.* n. 272 del 20 novembre 2013) - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali. (13G00175)

In via generale il mancato rispetto della presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi della Delibera Consiglio Comunale n. 114 del 31/10/2001 da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, salva l'applicazione specifica di legge in materia.

Si richiama la Legge 689/1981 per l'applicazione delle sanzioni indicate.

Il Sindaco

Paolo PERENZIN

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.